

*Rep. N. 421/2022*

*Reg. Concessioni N. 53/2022*

## **ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA**

### **ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER LICENZA**

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale in favore della **"ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI TRAPANI E DELLE ISOLE EGADI - SOCIETA' COOPERATIVA"** per occupare un manufatto di complessivi metri quadrati 76,25 situato nel Comune di Trapani e precisamente nella Via Lina Marini del porto peschereccio di Trapani, allo scopo di mantenere un deposito di materiali/attrezzatura da pesca e per la pesatura dei prodotti ittici.

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di novembre (15.11.2022) in Trapani innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n.243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità di Trapani, nella Stazione Marittima, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, P. I.V.A. n. 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, dott. Pasqualino Monti nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

, C.F.: giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata, per brevità "AdSP", "Autorità" o "Ente";

- da una parte -

- Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, della **"ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI TRAPANI E DELLE ISOLE EGADI - SOCIETÀ COOPERATIVA"** con sede in Trapani, nella Via G. Mazzini, n. 36, C.F., numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Trapani e P. I.V.A. n. 02344510819, pec: [optisolegadi@pec.it](mailto:optisolegadi@pec.it), avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti dal verbale dell'Assemblea dei soci del 25.05.2020, il cui verbale è depositato agli atti dell'AdSP, per brevità chiamata anche "Concessionario",

- dall'altra parte.

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

1) ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della legge n. 84/94, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Trapani, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;

- 2) il Presidente dell'AdSP e' stato nominato con Decreto n.282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
- 3) la Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani e delle Isole Egadi e' titolare della licenza di concessione demaniale marittima n. 08/2016 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trapani il 07.03.2016, scaduta il 06.03.2021, per l'occupazione e l'uso di un manufatto di complessivi metri quadrati 76,25 situato nel Comune di Trapani e precisamente nella Via Lina Marini del porto peschereccio di Trapani, allo scopo di mantenere un deposito di materiali/attrezzatura da pesca e per la pesatura dei prodotti ittici, oggetto del presente rinnovo biennale e della contestuale proroga di dodici mesi prevista dall'art. 5, comma 3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito, con la legge n. 215 del 17.12.2021;
- 4) con l'istanza del 05.11.2019 (prot. AdSP n.12881 in data 08.11.2019) la Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani e delle Isole Egadi ha chiesto all' Ente il rinnovo della citata concessione demaniale;
- 5) in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nell'Albo Pretorio del Comune di Trapani e nel sito web dell'Autorita', ai sensi del Regolamento interno dell'Ente, non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;
- 6) nelle more del rinnovo della suddetta concessione demaniale n. 08/2016, con nota prot. AdSP n. 11242 del 12.07.2021 l'Ente ha consentito alla citata Societa', con decorrenza dal 07.03.2021, la prosecuzione dell'occupazione del suddetto manufatto;
- 7) il concessionario ha costituito il deposito cauzionale di euro 7.000,00 a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione demaniale marittima a mezzo di polizza fidejussoria per cauzioni n. 2020502598672 e dell'appendice di variazione n. 1 rilasciate rispettivamente in data 14.1.2.2020 e 24.02.2022 dalla Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.;

8) in data 20.12.2021 e' stato acquisito il parere favorevole (n. 35/2021) del Comitato di Gestione dell'Ente;

9) con nota prot. AdSP n. 5185 del 23/03/2021 l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della Soc. Coop. a.r.l. Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani e delle Isole Egadi, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;

10) l'art. 199, co. 3 lett. b) del D.L. n. 34/2020 (convertito con la legge n.77/2020), come modificato dall'art. 5, comma 3-bis del D.L. n.146/2021, convertito, con la legge n.215 del 17/12/2021, prevede la proroga della scadenza delle concessioni demaniali marittime per ulteriori dodici mesi, comunicata dall'Autorita' alla predetta societa' con nota prot. AdSP n. 1983 del 01.02.2022;

11) l'Ufficio competente dell'AdSP con nota prot. n. 8700 del 07.06.2022 ha comunicato l'esito positivo dell'iter istruttorio per il rinnovo della suddetta licenza di concessione n.16/2015;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e s.m.i.;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento per l'esecuzione;

VISTO il Regolamento interno dell'AdSP d'uso delle aree demaniali marittime;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione;

VISTO il proprio Decreto n.78/2019;

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

### **Art. 1) Oggetto e scopo**

Ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparsa rappresentata, **concede alla "ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI TRAPANI E DELLE ISOLE EGADI - SOCIETA' COOPERATIVA"**, come in comparsa rappresentata che accetta senza riserva alcuna, l'occupazione e l'uso di un manufatto di complessivi metri quadrati 76,25 situato nel Comune di Trapani e precisamente nella Via Lina Marini del porto peschereccio di Trapani, allo scopo di mantenere un deposito di materiali/attrezzatura da pesca e per la pesatura dei prodotti ittici, meglio individuato nella planimetria che si allega al presente atto sotto **la lettera "A"**.

Con la presente licenza si rinnova la licenza di cui in premessa.

#### **Art. 2) Durata**

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata **di anni 3 a decorrere dal 07.03.2021 e con scadenza il 06.03.2024** (di cui anni 1 a titolo di proroga ex lege ed anni 2 a titolo di rinnovo), nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all' AdSP.

#### **Art. 3) Canone demaniale**

In riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di canone **l'importo complessivo provvisorio di euro 7.933,30** (settemilanovecentotrentatre,30), di cui euro 2.054,80 (duemilacinquantaquattro,80) a titolo di rateo canone per l'anno 2021 (periodo dal 07.03.2021 al 31.12.2021), euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto,75) a titolo di canone per l'anno 2022, euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto,75) a titolo di

canone provvisorio relativo all'anno 2023 ed euro 481,00 (quattrocentottantuno,00) a titolo di canone provvisorio relativo all'anno 2024 (periodo dal 01-01-2024 al 06-03-2024).

Si da' atto che il concessionario ha corrisposto il rateo di canone demaniale relativo all'anno 2021 relativo al periodo dal 07.03.2021 al 31.12.2021 e ha gia' corrisposto anche il canone per l'anno 2022 alle scadenze convenute, come da ricevute di pagamento depositate in copia presso gli atti dell'AdSP.

Per gli anni 2023 e seguenti il canone demaniale annuo dovra' essere versato entro 20 giorni dalla richiesta dell'AdSP.

Il citato canone sara' aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge di 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si fara' luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 01-01-2023, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale. In caso di omesso pagamento del canone demaniale, l'AdSP potra' dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav. e dell'art. 40 del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorita' dell'AdSP adottate ne periodo di validita' del presente atto.

#### **Art. 4) Obblighi del Concessionario**

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, ne variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, ne in tutto ne in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ne destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, ne infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, ne recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra'

lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario manleva in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potra' richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonche' dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attivita'.

Il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare all'Autorita' ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine della societa' ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Il concessionario si obbliga a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza.

Il concessionario si obbliga a non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge n. 388/2000, il concessionario e' obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, se dovuta.

La presente licenza e' peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'Autorita' di Sistema Portuale revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente;

- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);

- il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;

- il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorita' di Sistema Portuale ogni variazione in merito alla composizione dell'organo di amministrazione e



della compagine societaria ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;

- il concessionario e' obbligato ad utilizzare i beni demaniali marittimi oggetto del presente atto esclusivamente per gli scopi autorizzati;

- durante l'uso dei beni demaniali marittimi oggetto della presente licenza il concessionario non dovra' arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali e delle concessioni limitrofe;

- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza di questa Autorita' di Sistema Portuale, in relazione alle attivita' esercitate sui beni demaniali concessi;

- i costi connessi alle varie utenze (luce, acqua, gas, telefono, etc.) sono a totale carico del concessionario;

- il concessionario dovra' essere costantemente in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali e conseguentemente essere in possesso di D.U.R.C. regolare, pena l'avvio del procedimento di decadenza dalla presente concessione, ex art. 47 Cod. Nav.;

- il concessionario e' tenuto, inoltre, a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali, nonche' per i servizi di illuminazione ed idrico, secondo il relativo importo e con le modalita' che saranno comunicate dal soggetto/Autorita' competente;

- il concessionario dovra' provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, previa comunicazione e/o richiesta scritta, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi

di sorta nei confronti dell'Autorita' di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorita' e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'Autorita' ha comunque facolta' di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorita' vi provvedera' d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo dello stesso concessionario di pagare le spese eccedenti e fatta salva comunque la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;

- il concessionario si impegna a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza;

- il concessionario si obbliga a riconsegnare, a propria cura e spese, il manufatto in concessione, rimuovendo materiali, attrezzature, etc., a semplice richiesta di questa Autorita' ed in ogni caso alla scadenza della concessione (o anticipatamente in caso di revoca o di decadenza);

- il concessionario si impegna, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, etc, e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nell'area oggetto di concessione;

- per eventuali esigenze connesse all'attuazione sia del vigente che del nuovo Piano Regolatore del Porto di Trapani i beni demaniali concessi dovranno essere lasciati liberi da ogni cosa/materiale a semplice richiesta di questo Ente, senza nulla a pretendere nei confronti di questa Autorita' di Sistema Portuale;

- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti (T.U. per la sicurezza sul lavoro - D. L.gs.vo n.81/2008 e s.m.i.);

- il concessionario si obbliga a consegnare all'AdSP, ai fini degli adempimenti S.I.D. (Sistema Informativo Demanio Marittimo), entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il modello di domanda di concessione D2 relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, generato dall'applicativo Do.Ri., riportante al pie' di pagina ID numerico e il codice alfanumerico, nonché il file xml del Mod.D2, accessibile dal sito web: [www.sid.mit.gov.it](http://www.sid.mit.gov.it);

- il concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all'eventuale realizzazione di tutti gli impianti (elettrico, idrico, etc.) in conformita' alle regole dell'arte e alla specifica normativa vigente in materia;

- il concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme contenute nel Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell'Autorita', approvato con Decreto n. 509 del 21.12.2018, entrato in vigore in data 1/1/2019, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell' Ente: [www.adsppalermo.it](http://www.adsppalermo.it).

#### **Art. 5) Revoca e Decadenza**

La presente concessione e' revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., senza che il concessionario abbia diritto a compenso, indennizzo o rimborso per le spese sostenute per gli eventuali lavori/opere da effettuare per rendere idoneo l'oleodotto e per la sua messa in esercizio.

Parimenti, l'AdSP avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi di cui all'art. 47 Cod. Nav. senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, di dichiarazione di decadenza, di rinuncia o di scadenza della stessa concessione il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando le strutture installate e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione di eventuali manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

Nel caso di decadenza dalla presente concessione, il concessionario non potrà vantare alcun diritto, risarcimento, rimborso od indennizzo per le spese nel frattempo sostenute

per eventuali opere di manutenzione ordinaria o straordinaria e/o ripristino dell'oleodotto e relative pertinenze.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

#### **Articolo 9) Esercizio diretto della concessione**

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

#### **Articolo 10) Clausole di esonero di responsabilita'**

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', ne alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale dei beni demaniali concessi e/o realizzati, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale concessa, la stessa dovesse rendersi inservibile per il concessionario, quest'ultimo avra' diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto concessorio con l'Autorita', con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente gia' corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilita' compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

La presente concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altre pubbliche amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'Autorita', viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi ed il concessionario e' obbligato a munirsi e/o rinnovare quanti altri titoli,

autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni anche in relazione alla destinazione d'uso ed alle attività esercitate nel bene demaniale concesso.

### **Articolo 12) Elezione di domicilio**

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, la **"Soc. Coop. Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani e delle Isole Egadi"**, elegge domicilio in Trapani, nella Via G. Mazzini, n. 36, posta elettronica certificata: optpeisoleegadi@pec.it.

### **Art. 13) Spese e imposte**

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente al presente atto di concessione sono poste interamente a carico del concessionario. Il concessionario è obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto. La presente concessione si è perfezionata con la sottoscrizione del presente atto.

### **Articolo 14) Norme regolatrici**

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione nel relativo Regolamento d'esecuzione, nella legge 28-01-1984 e s.m.i., nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell'Autorità'.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volontà'.

Quest'atto è scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 15 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed è sottoscritto in

mia presenza, previo accertamento delle identità personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Trapani, 15 novembre 2022

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Il Concessionario

Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani e delle Isole Egadi

Sig.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validità del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).